

Il commento

di Bruno Gabbiani



ALA

CONE
PROFESSIONI
CONFERENZA NAZIONALE PROFESSIONI

presidente ALA Assoarchitetti

Non era ragionevole abolire e addirittura vietare ogni riferimento alle tariffe professionali, senza aver predisposto una regola che rapportasse, a garanzia dell'interesse pubblico (un interesse pubblico delicato), il prezzo delle prestazioni alla complessità e alla qualità dell'opera da realizzare.

L'affidamento degli incarichi pubblici Il Dm in emanazione introduce i nuovi parametri

Il Governo ha emanato il Dm che fissa nuovi parametri per determinare in fase di bando i **compensi professionali per i servizi di progettazione e Dll delle opere pubbliche e così il nuovo sistema si applica dal 2014.**

Implicitamente, il Dm sancisce l'inadeguatezza anche culturale del Dm Catricalà-Monti, poi L.134/12 e in particolare del suo articolo 5, «determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», del quale subito segnalammo la pericolosità.

Non era evidentemente ragionevole abolire e addirittura vietare ogni riferimento alle tariffe professionali, senza aver predisposto una regola che rapportasse, a garanzia dell'interesse pubblico, il prezzo delle prestazioni alla complessità e alla qualità dell'opera da realizzare. Un interesse pubblico delicato, che è espresso da due esigenze: tenere alta la qualità delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente e salvaguardare il patrimonio nazionale di risorse umane e imprenditoriali rappresentato dagli studi professionali d'architettura e ingegneria.

L'adozione dei «parametri-bis» rappresenta non solo la tardiva presa d'atto della matrice dannosa del Decreto Sviluppo di Monti, che ha devastato per oltre un anno il settore della progettazione, ma costituisce il ripristino, sotto diversa forma, della tariffa professionale, questa volta finalizzata a stabilire prezzi massimi delle prestazioni anziché minimi. **Ed è proprio l'attenzione quasi esclusiva che riserva agli aspetti economici, il principale punto debole del Dm «parametri-bis».**

Per il Governo il problema era di limitare i costi immediati del progetto delle opere pubbliche e ciò gli ha impedito di dare il giusto peso ai costi indotti a media e lunga scadenza, dalla scarsa qualità dei progetti e delle opere, dal contenzioso, dalle perizie di variante, dalla dilatazione dei tempi d'esecuzione, che scaturiscono da gare mal impostate.

Costi che sono di rilievo etico, quando determinano trasformazioni del territorio, del paesaggio, delle città e del patrimonio edilizio, non adeguate alla storia e ai valori del Paese; sono immateriali, quando le opere pubbliche non riescono a incentivare il senso d'appartenenza e di promozione sociale degli utenti, poiché sprovviste di sufficiente

qualità architettonica, formale e prestazionale; costituiscono invece danni concreti, anche se spesso poco percettibili in quanto differiti, nel caso in cui l'insufficiente qualità determini un aumento dei costi d'esercizio o una durabilità inadeguata al sacrificio (tasse) che la comunità ha sostenuto.

Se il decreto parametri-bis ci conferma che purtroppo avevamo ragione nel denunciare i guasti della normativa del Governo Monti, la

lettura del nuovo testo ci obbliga alla considerazione che **il problema non è ancora risolto. Nel Dm parametri infatti non vi è un obbligo per il Rup o per l'avcp, di individuare e sanzionare le offerte di prestazioni professionali sotto costo, che hanno causato e causeranno a orologeria, gravi danni all'Erario e alla comunità.** Un potere in questo senso potrebbe invece ridurre i casi di ribasso del compenso professionale, che si configurano in insufficienti contenuti del progetto e della fase di messa in opera; che presuppongono connivenze con gli addetti ai controlli e alla validazione del progetto; che

causano una bassa qualità del prodotto e che celano, in definitiva, condizioni di sottoccupazione e sfruttamento delle maestranze. Invece gli eccessivi ribassi devono essere sanzionati come concorrenza sleale, se non, come sarebbe più adeguato, come turbative d'asta.

Per concludere rileviamo che le tabelle allegate al Dm frazionano le tradizionali categorie C, D, E delle abolite tariffe, in sotto specializzazioni funzionali: scuole, ospedali, uffici pubblici ecc., per cui esiste il pericolo che i bandi seguano questo indirizzo, **consolidando la deriva per cui soltanto chi ha progettato ospedali o scuole o municipi potrà progettarne altri, con conseguenti rafforzamento di monopoli e malcostume,** che si concretizzano in rendite di posizione che distruggono in primo luogo l'ascensore sociale per i giovani progettisti e impediscono una più larga partecipazione di tutti i professionisti che possiedono adeguati requisiti organizzativi ed economici, pur senza possedere titoli così specifici.

È allora evidente che ci troviamo ancora in **una fase di transizione,** che prelude ad altri aggiustamenti sostanziali della normativa, sempre che nel frattempo gli studi di progettazione italiani riescano a sopravvivere, per poter sperare in tempi migliori.